

Allegato "B" dell'atto Rep.n.1804 Racc.n.1374

STATUTO

**"Associazione Nazionale del Consolato del Mare -
Consolato Regionale Toscana - ODV"**

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, l'Associazione denominata "Associazione Nazionale del Consolato del Mare - Consolato Regionale Toscana - ODV", da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale in Carrara e la cui durata è stabilita a tempo indeterminato.

Essa svolge la propria attività ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento - prevalentemente in favore di terzi - di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 - lettere d), e), f), i), m), p), t), u), y) e z) - del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e precisamente:

- > educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- > interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della Legge 14 agosto 1991, n.281;
- > interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni;
- > organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- > servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- > servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della Legge 6 giugno 2016 n.106;
- > organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- > beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di atti-

vità di interesse generale a norma del presente articolo;

> protezione civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992 n.225 e successive modificazioni;

> riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione pertanto potrà:

- svolgere attività di Protezione Civile in ambiente terrestre, costiero, marino, alluvionale e fluviale, in proprio e/o in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici, Enti Privati;
- svolgere attività di Soccorso Alluvionale e Fluviale;
- svolgere azioni utili a concorrere alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla tutela dell'ambiente marino, in proprio e/o in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore, Enti Pubblici, Enti Privati;
- svolgere azioni utili a concorrere alle attività di prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini alla tutela dell'ambiente e di Protezione Civile;
- svolgere attività a tutela degli animali;
- svolgere servizi e/o attività di supporto tecnico-logistico;
- promuovere, organizzare e realizzare iniziative volte a contrastare l'inquinamento delle acque in genere, anche mediante il ricorso ad innovazioni tecnologiche;
- promuovere un equilibrato rapporto tra uomo ed ambiente in modo da consentirne una rispettosa fruizione, anche favorendo iniziative volte alla tutela della salute intesa come bene individuale e/o collettivo;
- promuovere, organizzare e realizzare iniziative, convegni, corsi di formazione-aggiornamento-qualificazione-specializzazione, anche allo scopo di agevolare l'inserimento ed il reinserimento dei Soci nel mondo del lavoro;
- attivare progetti di Servizio Civile;
- accogliere persone soggette a riabilitazione sociale mediante l'esecuzione gratuita di lavori di pubblica utilità;
- promuovere azioni volte al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico con particolare riferimento a quello tutelato dalle leggi vigenti;
- stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati;
- effettuare studi, ricerche e progettazioni, manifestazioni, mostre, concorsi, pubblicazioni e simili, anche su incarico di Agenzie, Enti Pubblici e Privati, fornendo agli stessi pareri, supporti ed ogni altro strumento di collaborazione;
- acquisire e/o acquistare beni mobili e immobili;
- svolgere servizi e/o attività mediante corrispettivo;
- svolgere ogni azione idonea a sensibilizzare l'opinione pubblica ed i pubblici poteri, Enti, Organismi ed altre entità sulle problematiche culturali, giuridiche, economiche e sociali relative o connesse al mondo marittimo, comprese quelle riguardanti la tutela e l'utilizzazione appropriata delle risorse del mare e degli spazi marittimi sommersi.

L'Associazione ha lo scopo, inoltre, di conservare, coltivare e tramandare il patrimonio storico, culturale e scientifico del mondo marittimo e della tradizione marinara nazionale; consolidare e valorizzare i vincoli morali, professionali e lo spirito di corpo di quanti vi operano o vi hanno operato median-

te tutte le iniziative e le forme consentite.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art.7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

3.1 I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- > **Fondatori:** sono coloro che hanno costituito l'Associazione presenti nell'atto costitutivo;
- > **Ordinari:** sono coloro i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione dal parte dell'Organo di amministrazione, entrano a far parte dell'Associazione;
- > **Onorari:** sono coloro che per la frequentazione dell'Associazione o per aver esercitato attività in favore della stessa ne hanno sostenuto lo scopo e la sua valorizzazione. Il Socio Onorario è esonerato dal versamento della quota associativa annuale, non può far parte dell'Organo di amministrazione ma può partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto consultivo. E' facoltà del Socio Onorario effettuare elargizioni, sovvenzioni ed atti di liberalità in favore dell'Associazione. Può rinunciare al beneficio loro concesso relativo al versamento della quota associativa annuale;
- > **Benemeriti:** sono coloro che contribuiscono all'Associazione con liberalità ed altre forme di sostegno economico di particolare rilievo. Il Socio Benemerito non può far parte dell'Organo di amministrazione ma può partecipare alle riunioni dell'Assemblea con diritto di voto consultivo;
- > **Sostenitori:** sono coloro che partecipano solo occasionalmente, con versamento di una quota associativa periodica almeno tripla della quota ordinaria stabilita di anno in anno dall'Organo di amministrazione. Il Socio Sostenitore non può far parte dell'Organo di amministrazione ma può partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza diritto di voto.

3.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- > l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed indirizzo di posta elettronica;
- > la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente a-

dottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo qualità di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strutturalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- > eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- > esaminare i libri sociali;
- > essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- > frequentare i locali dell'Associazione;
- > partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- > concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- > essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- > prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- > rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- > svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- > versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- > rinnovare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento ed i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea e comunque non oltre il terzo mese dell'anno solare.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, agli eventuali Regolamenti interni ed alle deliberazioni degli organi associativi (Organo di Amministrazione), oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione ed in caso di mancato versamento della

quota sociale negli ultimi due anni, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- > l'Assemblea,
- > l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo),
- > il Presidente,
- > il Vice Presidente,
- > il Segretario,
- > il Collegio dei Probiviri che, se nominato, è composto da 3 (tre) soci che possono essere rieletti nella carica e dura in carica per il mandato in corso dell'Organo di amministrazione,
- > il Collegio Sindacale che, se nominato, è composto da 3 (tre) membri di cui 1 (uno) iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori di Conti che possono essere rieletti nella carica e dura in carica per il mandato in corso dell'Organo di amministrazione.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

(Assemblea - Quorum costitutivi - Quorum deliberativi)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- > nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- > approva il bilancio di esercizio;
- > delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- > delibera sulla esclusione degli associati;
- > delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo e/o dello Statuto;
- > approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- > delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- > delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- > delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- > eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- > formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- > predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- > predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- > deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- > deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- > stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- > curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- > eleggere, a maggioranza dei presenti ed a scrutinio segreto, il Presidente dell'Associazione;
- > eleggere, a maggioranza dei presenti, il Vice Presidente dell'Associazione;
- > eleggere, a maggioranza dei presenti, il Segretario dell'Associazione;
- > predisporre ed approvare il Regolamento interno di comportamento degli associati e di funzionamento operativo dell'Associazione;
- > deliberare sulla istituzione di Sezioni a livello provinciale e/o locale, anche fuori regione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 5 (cinque) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9

(Presidente, Vice Presidente, Segretario)

9.1 Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto a scrutinio segreto tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

9.2 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente è eletto tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vice Presidente può essere delegato dal Presidente alla firma di documenti e atti amministrativi e contabili, comprensivi delle operazioni di incasso e pagamento dell'Associazione.

9.3 Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vice Presidente nella gestione ed organizzazione dell'Associazione; provvede, inoltre:

- > alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
- > alla tenuta e all'aggiornamento dei Libri di cui all'Art. 17 del presente Statuto;
- > alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- > alla convocazione delle riunioni dell'Organo di amministrazione e dell'Assemblea;
- > alla tenuta dei contatti e rapporti interni ed esterni all'Associazione;
- > alla redazione del bilancio di esercizio.

Il Segretario è eletto tra i componenti dell'Organo di amministrazione a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Segretario può essere delegato dal Presidente alla firma di documenti e atti amministrativi e contabili, comprensivi delle operazioni di incasso e pagamento dell'Associazione.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, se nominato e di tipo collegiale, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge, resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui detto Organo di controllo sia stato ricostituito.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti indicati al 2° comma dell'art.2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al 1° comma dell'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine,

possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili, mobili, valori e diritti disponibili, fondi di cassa e di riserva.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati siano maggiori ad € 100.000 (Euro centomila) annui, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della

rete associativa cui eventualmente aderisca, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.

ART. 17

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- > libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- > registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- > libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- > libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- > libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- > il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- mediante richiesta scritta consegnata a mano oppure a mezzo posta ordinaria oppure a mezzo posta elettronica, indirizzata all'Organo di amministrazione, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni;
- mediante visione esclusivamente all'interno dell'Associazione.

ART. 18

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art.17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 19

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o

specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to: Pellecchia Vincenzo

Domenico Pallottino Notaio.